

# **BGer 6B\_46/2026 vom 22. April 2026**

Bundesgericht, 2026-04-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_46\\_2026](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_46_2026)

FR: TF 6B\_46/2026 du 22 avril 2026

IT: TF 6B\_46/2026 del 22 aprile 2026

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Con sentenza del 20 ottobre 2025, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.\_\_\_\_\_ autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, e lo ha condannato alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

A.\_\_\_\_\_ insorge al Tribunale federale postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, il suo proscioglimento.

### **E. 2.1**

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La parte ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni espone nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto ( DTF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Per le violazioni di diritti fondamentali le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

### **E. 2.2**

Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. Il ricorrente lamenta la violazione di una serie di diritti, elencando a sostegno delle relative censure qualche decisione del Tribunale federale, non di rado senza alcuna pertinenza, e frasi apodittiche o programmatiche. Non illustra oltre le sue critiche. Così ad esempio quando rimprovera alla CARP la violazione del diritto di essere sentito e le imputa una motivazione insufficiente per non aver analizzato le prove né confutato gli argomenti difensivi, omettendo di indicare a quali prove o argomenti, determinanti per l'esito del procedimento, si riferisce. O ancora quando si duole di arbitrio nella valutazione delle prove e della violazione del principio in dubio pro reo, che peraltro nell'ambito invocato non ha una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio ( DTF 148 IV 409 consid. 2.2), senza confrontarsi compiutamente con l'articolata sentenza impugnata. Nemmeno le censure di diritto materiale soddisfano le esigenze (meno severe) di motivazione. L'insorgente critica la CARP per aver sostituito il dolo del riciclaggio di denaro con una " presunta negligenza ", senza sostanziare oltre la censura e, non avvedendosi di essere stato condannato per aver agito con dolo eventuale, senza spiegare perché in concreto sarebbe contrario al diritto ritenere un simile dolo. Non va diversamente per la censura afferente la commisurazione della pena, asseritamente fondata su "elementi personali irrilevanti " con " omissione e decontestualizzazione delle

dichiarazioni del ricorrente ", senza maggiori spiegazioni.

**E. 3**

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 22 aprile 2026

In nome della I Corte di diritto penale  
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: von Felten

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.